

NONO STATUTO COSTITUZIONALE

**SULLA FISSAZIONE DELL'APPANNAGGIO A S.A.I. IL PRINCIPE VICERÉ D'ITALIA
15 MARZO 1810**

**NAPOLEONE
PER LA GRAZIA DI DIO E PER LE COSTITUZIONI
IMPERATORE DE' FRANCESI, RE D'ITALIA, PROTETTORE DELLA
CONFEDERAZIONE DEL RENO, E MEDIATORE DELLA CONFEDERAZIONE
SVIZZERA**

Vista la deliberazione del Senato, in data del 2 marzo 1810 sul progetto di statuto statogli presentato il 27 febbraio, e discusso in conformità degli art. 10 e 11 del sesto statuto costituzionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

NONO STATUTO COSTITUZIONALE

**ESTRATTO DE' REGISTRI DEL SENATO CONSULENTE
DEL GIORNO 2 MARZO 1810**

Il Senato, riunito nel numero dei membri prescritto dall'art. 29 del sesto statuto costituzionale;

Visto il progetto dello statuto, e inteso sui motivi del medesimo gli oratori del governo, ed il rapporto della commissione speciale nominata nella seduta del 27 febbraio p.p.

Essendo stata deliberata l'adozione col numero de' voti prescritto dall'art. 11 del sesto statuto, decreta quanto segue:

Art. 1 – L'appannaggio del principe Eugenio Napoleone, nostro amatissimo figlio adottivo, sarà formato di tanti beni demaniali, quanti in ragione del cinque per cento diano un'annua rendita di un milione di lire italiane.

Apparterrà pure all'appannaggio la villa Bonaparte.

Art. 2 – Il predetto appannaggio sia riguardo alle persone che vi hanno interesse, sia riguardo ai beni che lo compongono, sarà regolato in tutto e per tutto a norma delle disposizioni portate dal titolo IV dello statuto del 26 febbraio p.p.

Art. 3 – Il presente statuto sarà trasmesso con messaggio al re.

Il presidente ed i segretarii
Firmato, Conte *Paradisi*, presidente

Firmato, Mengotti, Lamberti, segretarii

Veduto e sigillato
Pel cancelliere del Senato assente
Firmato, *Mengotti*

Comandiamo ed ordiniamo che il presente statuto, munito dei sigilli dello Stato, sia registrato dal Senato, pubblicato ed inserito nel bollettino delle leggi, ed inoltre comunicato ai collegi elettorali del nostro regno, e diretto ai tribunali ed autorità amministrative, perché lo trascrivano ne' loro registri, l'osservino e lo facciano osservare: ed il segretario di Stato del nostro regno è incaricato d'invigilare sull'esecuzione.

Dato dal nostro palazzo imperiale delle Tuileries, questo dì 15 marzo 1810.

V. da noi cancelliere guardasigilli della Corona
(l.s.) Il duca di Lodi

Per l'imperatore re,
il ministr. segr. di Stato
A. Aldini